

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 31

Adunanza 24 luglio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 807-164768/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale ALBERTO PERRON CABUS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Settimo Torinese:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 59-9372 del 07/10/1991, di Variante Tecnico Normativa n. 1, approvata con deliberazione G.R. n. 36-15683 del 30/12/1996, di Variante n. 4, approvata con deliberazione G.R. n. 8-27657 del 28/06/1999;
- ha adottato, con provvedimento del C.C. n. 104 del 19/07/1996, la deliberazione programmatica per la revisione del P.R.G.C. vigente;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 25 del 12/03/1998, la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 57 del 05/06/1998, la Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 91 del 22/10/1999, il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 7 al P.R.G.C.;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 35 del 22/04/1999, la Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C.;

- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 82 del 24/09/1999, la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C.;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 45 del 15/06/2000, la Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 34 del 01/06/2001, la Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 13/06/2001, integrando in data 25/06/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 sopracitata;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 14/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle modifiche normative e cartografiche, tra le quali si evidenziano:

- interventi sulla rete viaria, consistenti nella rettifica di alcuni tracciati e nell'individuazione di nuove viabilità;
- interventi di riassetto del reticolo idrografico, resisi necessari anche a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000, consistenti in modifiche al reticolo idrografico e individuazione di stazioni di sollevamento per il pompaggio delle acque;
- modifiche alle aree per servizi pubblici ex artt. 21 e 22 L.R. n. 56/77 del P.R.G.C.;
- modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della variante;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/07/2001;

Consultato il Servizio Difesa del Suolo;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 19/07/2001;

Rilevato che, con separato provvedimento, vengono presentate delle osservazioni, con le quali:

- in riferimento alle modifiche proposte relative al riassetto del reticolo idrografico, si rileva che la Variante al P.R.G.C. è priva di elaborati geologico-tecnici atti ad individuare gli interventi da attuarsi, non consentendo quindi alcuna valutazione in merito da parte della Provincia. Non risulta inoltre chiaro se le modifiche al reticolo idrografico e le stazioni di sollevamento per il pompaggio delle acque proposte interessino anche aree normate da strumenti sovraordinati, nel qual caso la Variante dovrebbe essere strutturale anziché parziale;
- in riferimento all'Intervento n. 2.1, che propone l'inserimento di una viabilità comunale parallelamente alla Ferrovia Canavesana, all'interno della fascia di rispetto, si segnala che il P.T.C. prevede il raddoppio del sedime ferroviario;
- per quanto concerne le modificazioni proposte all'offerta di aree per servizi pubblici, considerando anche le precedenti Varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare;
- per quanto attiene le modifiche alle aree per servizi pubblici ex art. 22 della L.R. n. 56/77, si ritiene opportuno vengano quantificate, al fine di individuare la nuova dotazione complessiva di P.R.G.C. e "*... valutate alla luce dei restanti parametri del 4° comma*" (come indicato dalla citata Circ. P.G.R. n. 12/PET) al fine di stabilire la sussistenza dei requisiti di Variante parziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Settimo Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 34 del 01/06/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Settimo Torinese, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale
f.to A. Perron Cabus

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso